



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione parcelle avv. Mario Carrieri di Bari.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno (dieci) del mese di ottobre, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE (a.g.)

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 295 del 21/09/1989, con la quale sono stati conferiti all'avv. Mario Carrieri di Bari vari mandati per la promozione di azioni giudiziarie contro la Regione Puglia, tra cui la richiesta di rimborso delle minori entrate derivanti dalla concessione delle agevolazioni tariffarie disposte dalle leggi regionali e dalla legge nazionale n° 160/89;
- Visto l'atto di significazione promosso dal summenzionato legale teso ad ottenere il rimborso delle agevolazioni di cui innanzi e regolarmente notificate alla Regione Puglia;
- Visto il ricorso al T.A.R. per la Puglia sull'atto di significazione notarile, con cui viene assegnato al suddetto Ente il termine di trenta giorni per provvedere alla emanazione di ogni necessario provvedimento che assicuri il ripiano delle minori entrate subite dall'AMAT in conseguenza delle agevolazioni tariffarie in argomento;
- Vista l'Ordinanza del T.A.R. n° 1224/89 in data 12/12/1989, con la quale lo stesso Tribunale riconosce la fondatezza della domanda di esecuzione della Ordinanza di sospensiva ed ordina alla Regione Puglia di provvedere sulla istanza;
- Visto l'atto di diffida nei confronti della Regione Puglia a prestare esecuzione alla suddetta Ordinanza del T.A.R.;
- Visto il ricorso al TAR per l'adempimento giudiziale di detta ordinanza, essendo inutilmente trascorsi i tempi di legge per la esecuzione dell'ordinanza di sospensiva;
- Vista la deliberazione della G.R.P. n° 8604 del 28/12/1989 recante disposizioni in ordine alle modalità di rimborso alle Aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dalle facilitazioni tariffarie, deliberazione ritenuta dall'avv. Carrieri illegittima, in quanto viziata da violazione e falsa applicazione delle disposizioni di legge in materia, eccesso di potere per malgoverno dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità;
- Visto il ricorso, a seguito di mandato conferito all'avv. Carrieri, per l'annullamento previa sospensiva della deliberazione regionale n° 8604/89;
- Vista l'ordinanza del TAR n° 485/90 in data 23/05/1990, con la quale viene respinta la suindicata domanda di esecuzione dell'ordinanza di sospensione n° 1224/89, ritenendo lo stesso TAR avere la Regione Puglia già ottemperato attraverso l'emissione della citata deliberazione n° 8604/89;
- Vista la deliberazione n° 4863/90 della G.R.P., con la quale la Regione Puglia, proseguendo nell'iter burocratico dalla stessa individuato per la materia in argomento, avverso al quale sono stati proposti dall'Azienda, tramite il suddetto avvocato, i ricorsi giurisdizionali, rigetta l'istanza di rimborso;
- Visto il mandato conferito all'avv. Carrieri per l'impugnazione davanti al TAR della Puglia della deliberazione n° 4863/90, che, pur essendo viziata da motivi di illegittimità, in assenza di impugnazione avrebbe prodotto tutti i suoi effetti negativi e pregiudiziali per il diritto dell'Azienda ad ottenere i rimborsi delle mancate entrate derivanti dalle agevolazioni tariffarie;
- Dato atto che il ricorso giurisdizionale, peraltro, si è imposto dal momento che la deliberazione n° 4863/90 è atto consequenziale della precedente deliberazione della G.R.P. n° 8604/89, già impugnata dinanzi al Giudice amministrativo (In presenza della stretta connessione tra i due atti, qualora non si fosse impugnata la deliberazione n° 4863/90, una decisione positiva nei primi ricorsi sarebbe stata del tutto inutile, essendo stata manifestata acquiescenza nei confronti dell'atto successivo);
- Preso atto che nel giudizio di cui sopra da parte dell'avv. Carrieri è stata presentata istanza di prelievo urgente per la trattazione del merito del ricorso avverso la deliberazione n° 8604/89, ricorso che è stato trattato insieme con quello relativo alla impugnazione della deliberazione n° 4863/90;

- Vista la sentenza n° 1160/95 emessa dal TAR in ordine ai ricorsi in oggetto con la quale: a) non sono state accolte le doglianze dell'Azienda riguardanti la illegittimità delle deliberazioni per l'esclusione dal ripiano delle minori entrate derivanti dai viaggi gratuiti, e non perchè tali rimborsi non fossero dovuti, ma perchè si è ritenuto che l'Azienda dovesse rilasciare i biglietti gratuiti a fronte del titolo di viaggio che dava diritto al rilascio; b) sono stati riconosciuti i rimborsi connessi agli sconti sugli abbonamenti ordinari e su quelli praticati per gli studenti, con il diritto ad ottenere il ripiano delle minori entrate dall'Azienda documentate;
- Atteso, però, che le integrazioni tariffarie sugli abbonamenti di che trattasi sono state acquisite dall'Azienda con l'approvazione dei propri bilanci consuntivi da parte del Consiglio Comunale, nei quali, giusta il disposto dell'art. 40 del D.P.R. n° 902/1986, sono stati previsti i relativi corrispettivi, per cui il diritto ad ottenere i rimborsi potrebbe essere esercitato dall'Amministrazione Comunale;
- Rilevata, pertanto, la opportunità di trasmettere, per l'esercizio del diritto di cui sopra, tutta la pratica all'Ufficio legale del Comune di Taranto;
- Vista la nota del 06/03/1996 inviata dall'avv. Mario Carrieri con allegate le proposte di parcelle emesse per la definizione delle suddette pratiche, che complessivamente ammontano a £ 95.406.300, oltre a IVA, CAP e spese per £ 412.800;
- Dato atto che il citato professionista, attesa la cordialità dei rapporti, ha accordato una riduzione del 20% sugli importi delle tariffe forensi;
- Atteso, quindi, di poter procedere alla liquidazione, data la congruità del compenso richiesto;
- Visto il bilancio di previsione 1996;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986;
- Visto lo Statuto aziendale;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

D E L I B E R A

- di porre in pagamento le proposte di fatture di cui in premessa, emesse dall'avv. Mario Carrieri di Bari a seguito della definizione dei ricorsi promossi davanti al T.A.R. della Puglia per l'impugnativa delle deliberazioni della Giunta Regionale Pugliese n° 8604/89 e n° 4863/90;
- di porre la relativa spesa per l'importo complessivo di £ 95.406.300, oltre a IVA, CAP e spese per £ 412.800, a carico del bilancio di previsione 1996 con imputazione alla voce di Mastro "Spese per altre prestazioni di servizi" del Gruppo "Costi per servizi";
- di trasmettere l'intera pratica all'Amministrazione Comunale per l'eventuale esercizio da parte della stessa del diritto di rivalsa nei confronti della Regione Puglia in ordine ai rimborsi delle integrazioni tariffarie sugli abbonamenti riconosciute all'AMAT.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



8881 370 01

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **10 OTT. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. I.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 17/ottobre/1996

Prot. n° : Dir/ 2094/96

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

M. D. 96

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 10 ottobre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 -
222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 -
233 - 234.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Lucibello



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 05/novembre/1996

Prot. n° : Pres./2152/96

Raccomandata a mano

Al Sig. SINDACO
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

M. Nobile
9.11.96

OGGETTO: Agevolazioni tariffarie anno 1989.

In allegato alla presente trasmetto alla S.V. copia della deliberazione n° 219 adottata dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda in data 10/ottobre/1996, per le eventuali iniziative che codesta spett/le Amministrazione Comunale vorrà intraprendere nei confronti della Regione Puglia - Assessorato ai Trasporti - di Bari.

Si allegano, altresì, per completezza della pratica all'oggetto indicata, copia della deliberazione n° 295 del 21/09/1989, copia della deliberazione n° 199 del 26/07/1990, copia della sentenza n° 1160/95 emessa in data 11 aprile 1995, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari.

Disponibile per ogni e qualsiasi chiarimento in merito, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo MASI)